



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 21 gennaio 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente, relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Emanuele MIO	Primo Referendario

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 26/SSRRCO/INPR/2025, depositata in data 19 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il documento relativo alla "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2026";

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 1/SEZAUT/2026/INPR per la programmazione dei controlli nell'anno 2026;

VISTE le ordinanze nn. 1 e 2/2026 con le quali la Sezione è stata convocata per discutere e deliberare il programma delle attività di controllo per l'anno 2026;

UDITO il Relatore, Presidente Francesco Uccello;

PREMESSO

1. Con deliberazione n. 26/SSRRCO/INPR/2025, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno provveduto a definire, ai sensi dell'art. 5 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, il quadro di riferimento programmatico delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione per l'anno 2026.

La programmazione dei controlli e dei relativi criteri metodologici di massima è l'atto con il quale le Sezioni riunite esplicitano le linee di indirizzo del sistema complessivo dei compiti che l'articolo 100 della Costituzione assegna alla Corte dei conti.

A tal fine, le Sezioni riunite hanno sottolineato come il rispetto dei vincoli alla spesa netta, previsti dall'applicazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine adottato in conformità alle regole della nuova *governance* economica europea, non lasci, anche nel 2026, ampi spazi per politiche economiche di carattere espansivo. Pertanto, *"[I]a crescita degli investimenti nel prossimo triennio resta dunque rimessa, oltre che al completamento delle progettualità del PNRR, alla prosecuzione degli interventi di rilancio nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, puntando alla ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse, in coerenza con i cronoprogrammi di spesa"*.

In tale contesto, tutte le aree del controllo della Corte, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, sono chiamate a proseguire nell'attività di verifica e di monitoraggio del processo di attuazione del PNRR, in vista del completamento del piano previsto nel corso del 2026. *"In tale ambito, particolare attenzione dovrà essere riservata alla verifica dei risultati ottenuti sul fronte delle realizzazioni materiali e su quello dell'impatto sul sistema economico, attraverso gli indicatori di risultato. Una attenta analisi sarà, inoltre, dedicata al ciclo delle modifiche apportate nel corso del 2025 delle quali valutare la portata sia in termini finanziari che in relazione all'impatto prodotto sul quadro complessivo degli interventi"*.

Per i bilanci delle regioni e degli enti locali, la manovra finanziaria per l'anno 2026 si muove *"nella direzione dell'affievolimento dei vincoli apposti alla capacità di spesa, al fine del recupero di una dimensione parzialmente espansiva, da tempo reclamata dal sistema delle Autonomie, soprattutto a vantaggio dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie e degli investimenti infrastrutturali"*. In particolare, *"le disposizioni che interessano le regioni procedono verso l'obiettivo di alleggerire il contributo di finanza pubblica richiesto per il 2026, con la contestuale apertura dei corrispondenti spazi di spesa, secondo le linee concordate nella Conferenza Stato-Regioni."*

Nella medesima direzione, moderatamente espansiva della capacità di spesa, si collocano le disposizioni che riguardano gli enti locali, tra le quali è previsto un meccanismo per alleggerire il peso del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in favore degli enti più virtuosi che abbiano registrato, nell'ultimo triennio, un miglioramento strutturale della capacità di riscossione; sono previste, inoltre, misure dirette al recupero di efficienza nella riscossione delle entrate locali che, oltre a corrispondere all'obiettivo di missione del PNRR di «Riduzione del tax gap», consentirebbe l'adeguamento della capacità di spesa ai fabbisogni espressi negli ambiti territoriali per servizi ed investimenti espressi dai territori.

(...) Per quanto concerne le entrate di bilancio, particolare attenzione potrà accordarsi all'analisi dell'efficienza nella riscossione coattiva, sia essa diretta o tramite esternalizzazione, dei crediti tributari a livello territoriale, con riferimento a eventuali omissioni o ritardi nei procedimenti amministrativi, anche in correlazione con le ricadute sugli equilibri di bilancio”.

Le analisi e le conseguenti valutazioni delle modalità di gestione delle risorse pubbliche devono essere “idonee a segnalare andamenti degli interventi non in linea con i conti o con le attese o, ancora, non corrispondenti agli obiettivi ed eventualmente suscettibili di ricalibrature; ma anche, viceversa, utili a sottolineare le best practices che emergono dall'analisi della gestione.

(...) Inoltre, nell'attuale fase evolutiva della contabilità nazionale, appare necessario dedicare particolare attenzione all'avvio del sistema di contabilità accrual, strettamente collegato al sistema delle riforme trasversali ed abilitanti contemplato nel PNRR, che assume specifica rilevanza conoscitiva nella prospettiva della redazione dei documenti consuntivi di gran parte degli enti territoriali con effetto dal rendiconto 2025”.

Ed invero, nel 2026 (con riferimento all'esercizio 2025), le amministrazioni territoriali sono chiamate a produrre, al termine della fase di sperimentazione della contabilità economico-patrimoniale, i prospetti consuntivi di stato patrimoniale e conto economico secondo i principi *accrual*, di cui occorre valutare il grado di adeguatezza, con particolare riferimento ai beni compresi nell'inventario ed alle modalità di iscrizione delle immobilizzazioni presenti nello stato patrimoniale, nonché alle modalità di determinazione dei crediti e dei debiti a partire dai residui attivi e passivi, che costituiscono, al momento, l'unico dato certificato dagli organi di revisione.

2. Nel solco tracciato dalle Sezioni riunite è anche la deliberazione n. 1/SEZAUT/2026/INPR della Sezione delle autonomie, con la quale è stata rimarcata l'apertura di spazi di spesa, previsti dalla manovra di bilancio per l'anno 2026, a favore delle Regioni (con la cancellazione del debito contratto per le anticipazioni di liquidità ad esse concesse) e degli enti locali (con la diversa contabilizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, l'introduzione di forme di definizione agevolata per tributi ed entrate patrimoniali di competenza locale

e l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate locali alla società a partecipazione pubblica AMCO – *Asset management company* SpA).

Tra i temi di maggior rilievo individuati dalla Sezione delle autonomie, si conferma la centralità delle analisi sull'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nonché sul grado di realizzazione del federalismo fiscale (previsto quale riforma abilitante dal PNRR) e del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual* per le pubbliche amministrazioni, in attuazione della Direttiva 85/2011/UE.

Al fine di misurare l'impatto del comparto locale sugli equilibri generali, rimangono prioritarie le analisi tese a rilevare la tenuta degli equilibri degli enti territoriali, come preconditione di sostenibilità dei diritti fondamentali e dei servizi pubblici essenziali. In quest'ambito, *“è necessario razionalizzare l'attività di controllo a tutela degli equilibri di bilancio con criteri di attualizzazione delle verifiche ai dati dell'ultimo esercizio disponibile, applicando criteri di selezione degli enti che espongono maggiori indici di criticità, al fine di intervenire con immediatezza sugli scostamenti e le situazioni di fragilità strutturale. (...) nella pianificazione dei controlli sui bilanci, un valore organizzativo aggiunto potrà derivare dalla utilizzazione di modalità di lavoro improntate ad un sistema integrato di controllo che raccolga le informazioni provenienti dai diversi segmenti di attività riguardanti il medesimo ente locale (es. controlli interni e riordino societario)”*.

Per quanto riguarda i controlli di gestione, *“appare opportuno allo stato attuale riequilibrare l'assetto dei controlli nel segno dell'ausilio all'eliminazione della spesa improduttiva e integrare dimensione contabile e dimensione della performance, ricavando ove possibile spazi di efficienza operativa (...) mediante la ricerca delle cause alla radice delle inerzie, inefficienze o carenze qualitative che ostacolano il godimento dei servizi e sollecitano opportune misure di aggiustamento”*.

3. In tale contesto programmatico, l'attività di controllo di questa Sezione per il 2026 dovrà essere sempre più orientata a svolgere una funzione di impulso, piuttosto che di mera interdizione o di indicazione *ex post* di criticità e rimedi, con analisi più tempestive, integrate e trasversali capaci di evidenziare le situazioni dimensionalmente più critiche in termini di disavanzo e di sana gestione, suscettibili di riverberarsi sul conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche o di pregiudicare la realizzazione degli interventi programmati.

In tal senso, la Sezione intende riaffermare la centralità del criterio della tempestività degli esiti dei controlli, assicurando l'attualità degli stessi anche con il collegamento ai fatti gestionali più rilevanti intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

Collegando funzionalmente le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, sarà possibile ravvicinare gli effetti delle pronunce della Sezione al momento della formalizzazione delle decisioni di programmazione e/o di rendicontazione, così da favorire il rispetto effettivo dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza secondo il modello

tracciato dall'articolo 97 della Costituzione. Nondimeno, i controlli puntuali relativi al mantenimento degli equilibri di bilancio ed alla regolarità dei conti continueranno ad essere orientati alla verifica della rispondenza dei risultati conseguiti con i principi normativi che regolano la gestione.

Funzione centrale dei controlli di legalità finanziaria sarà, dunque, quella di promuovere processi di autocorrezione interna attraverso l'attualizzazione delle verifiche all'ultimo esercizio disponibile, ciò al fine di intervenire con maggior immediatezza sugli scostamenti e sulle situazioni di criticità finanziaria rimuovendone le cause.

Stante la necessità di identificare ambiti selettivi di indagine da ricondurre, principalmente, ai contenuti di investimento programmati con il PNRR ed alla tutela uniforme dell'equilibrio di bilancio e dell'efficienza amministrativa, la Sezione deve preliminarmente bilanciare queste forme di controllo successivo sulla gestione, come delineate negli atti programmatori delle Sezioni riunite e della Sezione delle autonomie, con lo svolgimento dei controlli obbligatori *ex lege* ad essa intestati.

4. Nell'ambito di detti controlli obbligatori, le verifiche relative alla gestione della Regione del Veneto trovano un posto di rilievo, in quanto ne abbracciano l'intero ciclo di bilancio e ne osservano i settori più nevralgici per la tenuta degli equilibri di finanza pubblica dell'intero sistema di *governance* regionale.

In tale ambito, si colloca il referto sulla copertura delle leggi di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012), che costituisce una tipologia di controllo logicamente antecedente e strumentale rispetto al giudizio di parificazione del rendiconto regionale (art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012). Quest'ultimo rappresenta, infatti, il "momento di chiusura" del ciclo annuale dei controlli sulla gestione finanziaria della Regione, costituiti dall'esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo (art. 1, commi 3, 4 e 7, del d.l. n. 174/2012), dal monitoraggio dei bilanci di esercizio delle Aziende sanitarie presenti sul territorio (art. 1, comma 170, l. n. 266/2005, come integrato dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012), dai controlli sugli organismi partecipati dalla Regione (art. 20 del d.lgs. n. 175/2016), dall'esame del sistema dei controlli interni (art. 1, comma 6, del d.l. n. 174/2012) e dal controllo sui rendiconti dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale (art. 1, comma 9 ss., del d.l. n. 174/2012).

Nell'ambito della finanza locale, la Sezione di controllo è invece impegnata nell'esame dei rendiconti di tutti gli enti locali della regione, sulla base delle relazioni-questionario trasmesse dai competenti organi di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266/2005 e dell'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel). A ciò si affiancano, tra le altre, le verifiche sul funzionamento dei controlli interni degli enti con popolazione superiore ai 15.000

abitanti (art. 148, comma 1, del Tuel), le verifiche sulle relazioni di fine mandato (art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011), i controlli relativi alle spese per la campagna elettorale di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e art. 13, comma 6, legge 6 luglio 2012, n. 96), le certificazioni dei contratti integrativi decentrati delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 11, comma 19, del d.l. n. 91/2013, conv. in l. n. 112/2013) e le verifiche sugli andamenti della spesa relativa ai contratti collettivi integrativi decentrati del comparto enti locali (art. 48, comma 7, d.lgs. n. 165/2001).

In ordine alle analisi sugli organismi partecipati dagli enti locali aventi sede nel territorio, oltre ai controlli sui piani di razionalizzazione periodica delle società ed ai connessi obblighi di comunicazione al Mef ed alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 (Tusp), il legislatore ha demandato alla Sezione una peculiare forma di controllo/parere sugli atti deliberativi di costituzione delle società partecipate o di acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, in organismi partecipati già esistenti (art. 5, comma 3, Tusp). Tale attività, da espletarsi nel termine perentorio di sessanta giorni, richiede analisi approfondite degli atti sottoposti ad esame, con complesse valutazioni di convenienza economica dell'operazione, di sostenibilità finanziaria e di aderenza ai principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Detta attività si affianca all'attività consultiva e di ulteriore collaborazione richiesta dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dalla Regione, nonché dalle Unioni di comuni in materia di contabilità pubblica (art. 7, comma 8, l. n. 131/2003) e sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR (art. 46, comma 2, l. n. 238/2021).

Va sottolineato, infine, il notevole incremento degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità (art. 3, l. n. 20/1994). In quest'ambito, il controllo riguarda i provvedimenti di nomina e conferimento di incarichi dirigenziali, ivi compresi quelli inerenti le scuole di ogni ordine e grado, i decreti di accertamento residui nonché i decreti di approvazione dei contratti attivi e passivi delle amministrazioni periferiche dello Stato aventi sede nella regione Veneto. A tale ultimo riguardo, il *trend* in crescita (ormai giunto ad oltre 1.400 atti da definire nell'anno) è dovuto, principalmente, al decentramento della spesa militare in capo agli Ordinatori primari di spesa aventi sede nella regione (accordi quadro decentrati con competenze estese a buona parte del territorio nazionale), agli incarichi del personale del Ministero dell'istruzione e del merito ed all'attività contrattuale relativa ai lavori per la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. Detta funzione di controllo, di per sé, sfugge naturalmente ad ogni programmazione, essendo scandita *ex lege* e correlata alla concreta trasmissione

degli atti da parte delle Amministrazioni periferiche. Tuttavia, essa è collegata funzionalmente con il complesso delle attività di controllo, riflettendosi, in particolare, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.

A tali verifiche si aggiungono i controlli successivi di legittimità sugli atti non ammessi al visto di regolarità amministrativa e contabile (art. 10 del d.lgs. n. 123/2011), sui prospetti di rendicontazione (cd. mod. 27 GC) e sulle contabilità di Tesoreria per le spese effettuate da organi decentrati dello Stato (d.P.R. n. 367/1994).

Va considerato, infine, che presso la Sezione opera il Collegio deputato alla verifica della regolarità delle spese sostenute da partiti e altre formazioni politiche per le elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 13, comma 6, l. n. 96/2012).

5. L'illustrata disamina dei controlli obbligatori *ex lege* dà conto delle difficoltà della Sezione nel trovare spazi per svolgere ulteriori tipologie di indagine sulla gestione, tra le quali, tuttavia, non possono mancare le verifiche sull'attuazione degli interventi a valere sul PNRR (d.l. n. 77/2021), sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sulle opere dirette alla Salvaguardia di Venezia, sulle misure per lo sviluppo sostenibile ed il contrasto al dissesto idrogeologico, e sulle attività di riscossione e pagamento degli enti locali.

A restringere ulteriormente gli spazi del controllo sulla sana gestione delle risorse pubbliche è la recente legge 7 gennaio 2026, n. 1, che interviene sulle funzioni di controllo della Corte dei conti nonché sulla funzione consultiva, la quale, pur non essendo esplicitamente richiamata in Costituzione, trova legittimazione nel ruolo che la legge fondamentale riconosce alla Corte stessa nelle materie di contabilità pubblica.

Per quanto buona parte della nuova disciplina sia strettamente connessa all'attuazione del PNRR e del PNC, effetti dirompenti potrebbero discendere dall'introduzione dell'istituto del "silenzio assenso", che in sede di applicazione del controllo preventivo di legittimità e dell'attività consultiva si combina con l'esonero dalla responsabilità erariale.

All'ampliamento degli atti sottoposti al controllo preventivo "obbligatorio" (esteso agli appalti per servizi e forniture e agli atti comunque connessi all'attuazione del PNRR e del PNC) e "facoltativo" (attivabile, al momento, dalla Regione, dagli enti locali e da ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC), sembra profilarsi, altresì, la possibilità di un uso distorto della funzione consultiva, con aggravio del carico della Sezione conseguente a prassi opportunistiche tese a sollecitare il parere della Corte al solo fine di ottenere un esonero preventivo da paventate ipotesi di responsabilità amministrativa.

A ciò si aggiunge la possibilità che entro l'anno vengano individuati, in sede di

adozione dei decreti legislativi delegati, ulteriori atti degli enti locali da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Sezione in ragione della loro particolare rilevanza e complessità.

Come sottolineato dalla Sezione delle autonomie, *“è già oggi anticipabile un’esigenza di attento monitoraggio per assicurare un adeguato livello di sostenibilità funzionale degli obiettivi di controllo programmati per il 2026, rispetto alla variabilità dei carichi di lavoro connessi all’introduzione dei nuovi profili di funzione ed alla prevedibile riorganizzazione delle attività delle sedi regionali”*.

Tutto ciò considerato, tenuto conto delle nuove funzioni assegnate dalla legge alla Sezione e valutata la concreta fattibilità delle analisi e delle indagini da effettuare, compatibilmente con le ridotte risorse disponibili e gli assorbenti compiti connessi ai controlli di natura obbligatoria:

DELIBERA

il seguente programma delle attività di controllo della Sezione regionale di controllo per il Veneto per l’anno 2026:

1. Controlli sulla Regione del Veneto

1.1 Le attività di verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle **leggi regionali di spesa**, sulle tecniche di quantificazione degli oneri e sulla congruenza delle relative coperture finanziarie, di cui all’art. 1, co. 2, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, avranno ad oggetto le leggi regionali **emanate nel corso del 2025**. I risultati istruttori confluiranno in apposito referto, la cui tempistica cercherà di rispettare l’orizzonte di giugno 2026 per risultare funzionale al giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio 2025, rispetto al quale la prevenzione degli squilibri potenzialmente collegati a leggi prive di adeguata copertura costituisce logica premessa.

1.2 I controlli finanziari di legalità e di regolarità amministrativo-contabile del **bilancio preventivo (esercizi 2025-2027)** e del **rendiconto consuntivo (esercizio 2024)** della Regione, da effettuare con le modalità di cui all’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 e all’art. 1, commi 3, 4, 7 e 8 del d.l. n. 174/2012, saranno oggetto di due distinti referti, che dovranno rispettare anch’essi i tempi della celebrazione del giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio 2025, al fine di garantire la corretta definizione dei saldi finali e dell’equilibrio di bilancio, in una prospettiva dinamica del controllo sul ciclo del bilancio regionale.

Agli stessi fini, la Sezione anticiperà l’esame delle relazioni-questionario trasmesse dall’organo di revisione economico-finanziaria della Regione sul **rendiconto regionale per l’esercizio 2025 e sul bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028**, nell’ambito dei controlli relativi al giudizio di

parificazione del rendiconto dell'esercizio 2025.

1.3 In ordine all'esame dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il **Servizio sanitario regionale**, la Sezione avvierà delle verifiche sui bilanci delle 7 Aziende sanitarie e ospedaliere che hanno registrato perdite nell'esercizio 2024, alle quali si aggiunge l'ente di *governance* della sanità regionale veneta denominato "Azienda Zero" che ne ha ripianato i disavanzi. Gli esiti del controllo, da effettuare con le modalità di cui all'art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e all'art. 1, commi 3, 4, 7, 8 del d.l. n. 174/2012, confluiranno in distinte deliberazioni, cui faranno seguito due referti unitari che ricostruiranno, in linea con quanto auspicato dalla Sezione delle autonomie, il quadro complessivo della sanità nella Regione al termine dell'esercizio 2023 e dell'esercizio 2024.

1.4 L'esame delle relazioni annuali del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e l'adeguatezza del **sistema dei controlli interni** completerà il quadro delle verifiche sulla struttura organizzativa e sui profili funzionali della gestione a supporto dell'azione di governo regionale. Al fine di accompagnare le analisi di affidabilità dei risultati contabili funzionali alla decisione di parifica, il referto compendierà gli esiti del controllo effettuato sulle annualità 2024-2025, sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2 /SEZAUT/2026/INPR.

1.5 Il giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio **2025**, raccogliendo uniformemente gli esiti dei diversi controlli sull'attività regionale, fornirà un contributo tecnico-informativo all'organo rappresentativo (preliminarmente alla legge di approvazione del rendiconto), nonché agli organi di vertice regionali, che potranno assumere, nell'esercizio delle proprie responsabilità, le iniziative conseguenti.

In linea con le proposte di programmazione dei controlli indicate dalle Sezioni riunite, l'istruttoria per il giudizio di parificazione del bilancio regionale sarà incentrata, principalmente, sugli equilibri di bilancio, da esaminare anche alla luce delle relazioni-questionario trasmesse dall'organo di revisione economico-finanziaria della Regione sulle risultanze del consuntivo regionale per l'esercizio 2025 e sul bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028; i controlli verteranno, altresì, sulla sostenibilità dell'indebitamento, sul finanziamento del settore sanitario (disavanzi delle aziende sanitarie) e sulla sana gestione dei servizi resi (LEA, assistenza territoriale, liste di attesa), sulla utilizzazione dei fondi europei per la coesione e delle risorse riversate nel PNRR, nonché sugli stanziamenti destinati alla realizzazione del Programma del Sistema Veneto per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Del pari, verranno analizzati altri

aspetti di interesse, con particolare riferimento al sistema di programmazione finanziaria e al sistema di contabilità economico-patrimoniale *accrual*, alle spese del personale e a quelle di funzionamento degli organi del Consiglio regionale, al sistema di *governance* delle società partecipate e, in particolare, delle società che gestiscono servizi essenziali. Specifico approfondimento sarà dedicato, altresì, allo stato di realizzazione delle misure connesse all'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e il contrasto al dissesto idrogeologico e al rischio alluvionale, stante l'interesse, di carattere nazionale ed europeo, ad una transizione ecologica verso la completa neutralità climatica, l'economia circolare e lo sviluppo ambientale sostenibile.

1.6 Il controllo sui **rendiconti dei gruppi consiliari regionali** è strettamente correlato alla regolarità della gestione del denaro pubblico impiegato da ciascuno dei gruppi eletti nel Consiglio regionale per l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. Il numero dei rendiconti relativi all'esercizio finanziario 2025 e la serrata tempistica del controllo (da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto) sono stabiliti in base alla legge, con esiti normalmente antecedenti alla celebrazione del giudizio di parificazione.

2. Controlli sulla finanza locale

2.1. Le attività di **monitoraggio e controllo finanziario di legalità e di regolarità amministrativo-contabile** verranno effettuate su tutti gli enti locali del territorio. L'analisi verterà sui bilanci di previsione 2024-2026 e sui rendiconti 2024 e 2025, utilizzando i dati presenti nella Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) e il *dataset* messo a disposizione dalla Sezione delle autonomie, nonché le relazioni-questionario degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede nella regione, compatibilmente con i tempi tecnici di predisposizione delle stesse. Nel contempo, sarà ultimata l'attività di controllo relativa all'esercizio 2023 programmata nel precedente anno, con analisi anche congiunte agli esercizi successivi.

Ai fini della determinazione dei criteri di individuazione delle criticità e delle irregolarità da segnalare agli enti per l'adozione delle misure correttive più idonee, saranno oggetto di esame specifico gli enti che dall'analisi dei rendiconti pregressi siano risultati destinatari di specifica pronuncia con previsione di monitoraggio o che presentino, negli esercizi 2024 e 2025, una situazione di disequilibrio o di possibile disavanzo alla luce dei parametri di criticità selezionati e pesati dalla Sezione. Specifico approfondimento istruttorio sarà riservato ai casi più gravi (disavanzi e irregolarità gestionali suscettibili di incidere sugli equilibri di bilancio), con richiesta di specifiche

misure correttive. Nel novero degli enti da individuare saranno comunque inclusi i capoluoghi di provincia, le Province e la Città metropolitana di Venezia, in ragione del loro maggior impatto sugli equilibri di finanza pubblica.

Gli enti oggetto di specifiche segnalazioni, con emersione di vicende aventi diretta incidenza sulla gestione finanziaria o sulla natura ordinamentale, o, ancora, gli enti beneficiari di risorse a valere sul PNRR e quelli che presentano indici di equilibrio economico-finanziario negativi saranno attentamente monitorati, con possibile esito istruttorio e pronuncia di segnalazione di eventuali irregolarità o di mera raccomandazione.

2.2 Il controllo sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del **sistema dei controlli interni** degli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, già oggetto della programmazione delle attività per il 2025, riguarderà le Province, i Comuni capoluoghi di Provincia, la Città metropolitana di Venezia e i restanti Comuni che presentino particolari anomalie. Gli esiti del controllo saranno compendati in specifiche pronunce, che daranno conto della efficacia ed operatività dei controlli interni dei singoli enti ad integrazione del quadro informativo a disposizione della Sezione per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. Dette pronunce avranno come ambito temporale di riferimento le annualità 2024-2025.

3. Indagini sulla gestione con esiti di referto e/o pronuncia

3.1 Compatibilmente con le ridotte risorse disponibili e gli assorbenti compiti connessi al controllo preventivo di legittimità, all'attività consultiva e agli altri controlli di natura obbligatoria, la Sezione, nel richiamare le specifiche analisi condotte nel corso del 2025 in ordine ai risultati intermedi raggiunti dai **progetti finanziati con il PNRR** per i capoluoghi di Provincia (Comuni di Belluno, Treviso, Vicenza, Padova, Rovigo, Verona e Venezia) e la Città metropolitana di Venezia, estenderà il monitoraggio sul PNRR ai risultati conclusivi conseguiti da altrettanti comuni, le cui indagini, da effettuare previa individuazione dei destinatari con tecniche di campionamento, avranno ad oggetto, prioritariamente, l'analisi della sostenibilità, il rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi *target* e l'avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi.

3.2 A seguito del completamento dell'indagine sull'efficacia ed efficienza delle **riscossioni delle entrate** di tutti i comuni del Veneto per gli anni 2022 e 2023 (cfr. deliberazione n. 1/2026/VSG), è emerso che il migliore risultato ottenuto è quello degli enti compresi nella fascia 5.001-15.000 abitanti, con tassi di riscossione superiori al valore medio dei comuni del

Veneto. Tuttavia, le migliori *performance* nella riscossione dei tributi propri sono state realizzate dai comuni della fascia demografica più piccola (0-5.000 abitanti), tra i quali è molto diffuso un modello gestionale che sembra registrare i migliori risultati in termini di efficacia e di efficienza. Sugli enti che espongono livelli ottimali nelle riscossioni, la Sezione intende effettuare un approfondimento, al fine di rilevare le caratteristiche specifiche delle procedure e dei modelli organizzativi adottati per conseguire tassi elevati per tutte le entrate. L'indagine sugli enti più virtuosi del Veneto avrà ad oggetto i risultati dei rendiconti dell'esercizio 2024 e valorizzerà i dati raccolti con apposito questionario.

Una seconda indagine sarà rivolta, invece, ad approfondire i risultati emersi dal richiamato referto sulle riscossioni negli anni 2022-2023, per concentrare l'analisi sui comuni della fascia demografica più piccola (0-5.000 abitanti). Anche questo sviluppo istruttorio avrà a riferimento i risultati dell'esercizio 2024 e farà luce sui fenomeni più rilevanti che riguardano, soprattutto, la gestione in conto residui, le cui riscossioni evidenziano risultati generalmente insoddisfacenti. Anche in questo caso, i principali aspetti patologici saranno oggetto di specifica pronuncia da parte della Sezione.

3.3 La Sezione svolgerà un approfondimento istruttorio anche in esito all'indagine/referto condotta nel 2025 in ordine alla **tempestività dei pagamenti** dei comuni veneti (cfr. deliberazione n. 237/2025/VSGO). L'indagine, utilizzando i dati desunti dalla Piattaforma per i crediti commerciali del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti ai tempi medi ponderati di pagamento (delle fatture) e di ritardo dei comuni del Veneto relativi al primo semestre 2025, ha evidenziato la presenza di 30 comuni per i quali sono stati rilevati ritardi nei pagamenti superiori a un giorno. Per 29 di questi (ad esclusione del Comune di Santo Stefano di Cadore, in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) è stato svolto un approfondimento finalizzato a chiarire le cause del mancato rispetto degli obiettivi assegnati dalla normativa in materia di contrasto ai ritardi nei pagamenti, nonché a conoscere le eventuali misure adottate per assicurare il rispetto dei termini di legge. Gli esiti di tali verifiche saranno oggetto di specifiche deliberazioni, dirette a rivolgere le opportune raccomandazioni sulle azioni da intraprendere.

Sulle orme della richiamata indagine sul ritardo dei pagamenti ai fornitori relativi al primo semestre 2025, sarà proseguito il controllo sulla tempestività dei pagamenti anche con riferimento alle risultanze della Piattaforma per i crediti commerciali al primo semestre 2026, con approfondimenti sull'importo del debito commerciale residuo.

3.4 Dalla ricognizione della banca dati pubblicata sul sito istituzionale

del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, relativa all'elenco delle Amministrazioni pubbliche inadempienti all'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle **partecipazioni societarie** per gli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, risulta che alcuni enti locali veneti non hanno trasmesso la dovuta comunicazione attestante l'avvenuta adozione della delibera di revisione periodica dell'assetto delle società in cui si detengono partecipazioni ovvero del relativo piano di razionalizzazione. Poiché la mancata adozione dei medesimi provvedimenti comporta l'applicazione di specifica sanzione amministrativa, la Sezione avvierà un apposito monitoraggio sui casi di omessa comunicazione ai sensi dell'art. 20, co. 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), cui potrà far seguito l'adozione di specifiche pronunce di accertamento dell'irregolarità rilevata e della natura della stessa.

Analogo monitoraggio sarà condotto sugli adempimenti da effettuarsi per gli anni 2024 e 2025, con approfondimenti sulle società in perdita e sui piani di riassetto delle partecipazioni in corso.

3.5 Alle medesime condizioni, sarà effettuato il monitoraggio sugli **accordi integrativi decentrati** riguardanti la dirigenza e il personale del comparto enti locali. L'indagine avrà a riferimento la corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione collettiva e al trattamento retributivo accessorio dei comuni del Veneto ed esiterà in apposito referto. Allo stesso tempo, la Sezione effettuerà la certificazione delle ipotesi di contratti integrativi decentrati predisposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche della regione.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione del Veneto ed al Presidente della Giunta regionale, al Sindaco della Città metropolitana, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni della regione Veneto, ai Presidenti delle Province ed ai vertici delle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione del Veneto;

Così deliberato nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2026.

Il Presidente relatore

Francesco UCCELLO

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23 gennaio 2026.

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

F.to digitalmente